



# **Tribunale di Treviso**

## **SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott. Caterina Passarelli	Giudice
dott. Elena Rossi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

### **D E C R E T O**

**VISTO** il ricorso depositato in data 3 marzo 2015 con cui la società DRUSIAN IMPIANTI DI DRUSIAN ERNESTO s.r.l. in liquidazione, con sede legale a Oderzo (TV) in via Callalta n. 29, Codice Fiscale n.02486650266, in persona del Liquidatore Franco Drusian, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

**PRESO ATTO** che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al Pubblico Ministero in sede, e che la ricorrente ha prodotto gli ultimi tre bilanci approvati relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013, una situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2014, l'elenco dei creditori e un'aggiornata visura della Società;

### **RITENUTO**

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, in ragione del Comune ove è ubicata la sede della società, ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza della rituale delibera dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo, tenuto conto che non pendono istanze di fallimento;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.:

1 . concede alla società ricorrente **termine fino al termine fino al 26 giugno 2015** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina Commissario giudiziale il dott. Omar Vidotto, con studio a Oderzo, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati.

### **3. dispone che la ricorrente:**

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 20.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Unicredit Banca s.p.a. filiale di Treviso, piazzetta Aldo Moro;

3.2. **allo scadere del**

del 3 aprile 2015

del 3 maggio 2015

del 3 giugno 2015

depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, al quale dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario giudiziale, *il quale comunque invierà copia della relazione informativa ed esplicativa al Giudice relatore*, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

**a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:**

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.


Dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente a eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

**Il Commissario è tenuto a utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).**

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Treviso, 5 marzo 2015

Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Dot. Manuela LOPEZ

Depositato in cancelleria

il - 5 MAR. 2015

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Dot. Manuela LOPEZ